

COMUNE DI ALASSIO

Provincia di Savona

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fausto GUGLIELMI

Comune di Alassio	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020	
Classifica 4.1	

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 106 del 12/12/2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge, la cui bozza è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 300 del 13/11/2020;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Alassio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ventimiglia, lì 12/12/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fausto Guglielmi

(sottoscritto digitalmente)

Comune di Alassio	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
	Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020 Classifica 4.1

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	4
DOMANDE PRELIMINARI.....	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019.....	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
Previsioni di cassa	11
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	15
La nota integrativa.....	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022.....	23
A) ENTRATE.....	23
Entrate da fiscalità locale	23
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	24
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	25
Sanzioni amministrative da codice della strada	26
Proventi dei beni dell'ente	27
Proventi dei servizi pubblici	27
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	28
Spese di personale	28
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	30
Fondo di riserva di competenza	33
Fondi per spese potenziali.....	33
Fondo di riserva di cassa	34
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	34
ORGANISMI PARTECIPATI	36
SPESE IN CONTO CAPITALE	38
INDEBITAMENTO	39
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	41
CONCLUSIONI.....	43

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. Fausto Guglielmi revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 56 del 06.09.2018;

premessso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 13/11/2020 con delibera n. 300, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 13/11/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Alassio registra una popolazione al 01/01/2020, di n. 10.679 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di

Programmazione (DUP), che è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 03/12/2020.

Atteso che l'art. 170 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*, poiché le previsioni di competenza e di cassa del bilancio vengono deliberate sulla base degli indirizzi strategici e operativi del DUP, si segnala l'approvazione da parte dell'Ente degli schemi del bilancio di previsione 2021/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 13.11.2020 e, solo successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 03.12.2020 l'approvazione dello schema di DUP 2021/2023.

L'Ente **ha adottato** il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **ha adottato** il *Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento* per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 28/08/2020.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 31 del 25/06/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 75 in data 29/05/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 202.312,45:
 - Euro 11.419,20 studio legale Gerbi-Massa relativi alla sentenza Grand Hotel;
 - Sentenza Consiglio di Stato n. 02206/2020 – N. 01190/2011 – Società cooperativa edilizia a Habitat 2000 a r.l. per l'importo totale di euro 188.283,25;
 - Integrazione Aicardi Giampaolo e Cristina Susinna per euro 2.610,00 già riconosciuta con la C.C. n. 77 del 2511/2019.

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 3) si provvederà in sede di riequilibrio e riconoscimento con le somme accantonate al Fondo rischi per contenziosi di euro 2.600.000,00.

- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

Comune di Alassio	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0034734/2020 del 14/12/2020	
Classifica 4.1	

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	10.289.169,61
di cui:	
a) Fondi vincolati	2.814.212,34
b) Fondi accantonati	6.950.567,06
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	524.390,21
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	10.289.169,61

Dalle comunicazioni rilasciate in data 11/12/2020 dal Dirigente del Settore Economico Finanziario e dal Dirigente del 2° settore non risultano debiti fuori bilancio, mentre dalla comunicazione rilasciata in data 11/12/2020 dal Dirigente del 1° settore risulta *"la presenza di debiti fuori bilancio in corso di istruttoria relativa alla Sentenza del Giudice di Pace di Savona n. 800/2019 del 12/12/2019 – MAURIZIO Andrea / Comune di Alassio, per euro 760,60"*.

Si evidenzia che non è pervenuta all'organo di revisione la comunicazione del Dirigente del 4° Settore afferente ai debiti fuori bilancio ai fini dell'approvazione al bilancio di previsione 2021/2023.

Si segnalano altresì i seguenti debiti fuori bilancio, in corso di riconoscimento, già finanziati e sui quali l'organo di revisione ha espresso parere rispettivamente in data 16/11/2020 e in data 01/12/2020:

- debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 806/2020 della Corte d'Appello di Genova, a favore dell'Associazione Avvocato di Strada onlus, per euro 4.477,36.
- debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 730/2020 pubblicata il 23/07/2020, a favore della Provincia di Savona, per euro 11.377,31.

Dalle comunicazioni ricevute risultano passività potenziali probabili di entità superiore al fondo accantonato nel risultato di amministrazione per cui si rende necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2021-2023.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019
Disponibilità:	11.091.856,84	15.207.487,77	14.647.995,08
di cui cassa vincolata	8.557.069,55	9.959.148,35	3.082.182,36
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020, alla data di approvazione degli schemi di bilancio, sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

E
Comune di Alassio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020
Classifica 4.1

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	243.246,27	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	9.284.365,15	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.741.038,00	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	14.647.995,08	12.463.465,38		
10000 1	TITOLO Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.046.427,76	previsione di competenza previsione di cassa	24.758.301,00 36.250.651,48	25.651.341,00 30.697.768,76	26.327.563,00	26.255.987,00
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	20.112,55	previsione di competenza previsione di cassa	2.049.410,11 2.070.868,24	852.887,00 872.999,55	856.489,00	857.152,00
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	3.488.428,33	previsione di competenza previsione di cassa	2.542.436,00 6.282.650,52	3.016.688,00 6.505.116,33	3.171.085,30	3.173.553,36
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	10.980.927,25	previsione di competenza previsione di cassa	11.037.383,00 7.895.467,36	3.630.000,00 14.610.927,25	1.270.000,00	1.270.000,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	-	-
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	26.581,47	previsione di competenza previsione di cassa	- 74.653,27	- 26.581,47	-	-
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	-	-
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	173.006,62	previsione di competenza previsione di cassa	3.936.000,00 4.087.632,96	3.922.515,00 4.095.521,62	3.934.282,55	3.938.205,06
	TOTALE TITOLI	19.735.483,98	previsione di competenza previsione di cassa	44.323.530,11 56.661.923,83	37.073.431,00 56.808.914,98	35.559.419,85	35.494.897,42
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	19.735.483,98	previsione di competenza previsione di cassa	55.592.179,53 71.309.918,91	37.073.431,00 69.272.380,36	35.559.419,85	35.494.897,42

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021			PREVISIONI DELL'ANNO 2022
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT. 1	SPESE CORRENTI	7.019.227,94	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.084.479,38 - 35.636.575,58	28.995.528,00 1.213.602,31 0,00 35.199.127,94	29.855.840,30 108.691,70 (0,00)	29.846.292,36 0,00 (0,00)	
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.894.243,02	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.174.763,15 - 17.214.395,20	3.865.590,00 18.335,86 - 17.745.933,02	1.466.900,00 18.335,86 -	1.445.590,00 0,00 (0,00)	
TIT. 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- (0,00) -	- 0,00 0,00 -	- 0,00 (0,00)	- 0,00 (0,00)	
TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	126.205,81	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	396.937,00 (0,00) 396.937,00	289.798,00 0,00 0,00 416.003,81	302.397,00 0,00 (0,00)	264.810,00 0,00 (0,00)	
TIT. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- (0,00) -	- 0,00 0,00 -	- 0,00 (0,00)	- 0,00 (0,00)	
TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	488.734,75	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.936.000,00 (0,00) 4.538.508,01	3.922.515,00 7.100,00 0,00 4.411.249,75	3.934.282,55 7.200,00 (0,00)	3.938.205,06 0,00 (0,00)	
TOTALE TITOLI		21.528.411,52	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.592.179,53 - 57.786.415,79	37.073.431,00 1.239.038,17 - 57.772.314,52	35.559.419,85 134.227,56 -	35.494.897,42 - -	

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione

presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Il Fondo Pluriennale Vincolato verrà rideterminato con deliberazione di Giunta Comunale, soggetta a parere del revisore, da adottarsi preliminarmente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2020.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	12.463.465,38
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.697.768,76
2	Trasferimenti correnti	872.999,55
3	Entrate extratributarie	6.505.116,33
4	Entrate in conto capitale	14.610.927,25
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	26.581,47
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.095.521,62
TOTALE TITOLI		56.808.914,98
TOTALE GENERALE ENTRATE		69.272.380,36

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	35.199.127,94
2	Spese in conto capitale	17.745.933,02
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	416.003,81
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.411.249,75
TOTALE TITOLI		57.772.314,52
SALDO DI CASSA		11.500.065,84

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **non hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL, l'Ente ritiene al momento di non avere un'organizzazione tale da consentire l'applicazione di tale norma.

L'ente **si dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		-	-	12.463.465,38
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.046.427,76	25.651.341,00	30.697.768,76	30.697.768,76
2	Trasferimenti correnti	20.112,55	852.887,00	872.999,55	872.999,55
3	Entrate extratributarie	3.488.428,33	3.016.688,00	6.505.116,33	6.505.116,33
4	Entrate in conto capitale	10.980.927,25	3.630.000,00	14.610.927,25	14.610.927,25
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	26.581,47	-	26.581,47	26.581,47
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	173.006,62	3.922.515,00	4.095.521,62	4.095.521,62
	TOTALE TITOLI	19.735.483,98	37.073.431,00	56.808.914,98	56.808.914,98
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	19.735.483,98	37.073.431,00	56.808.914,98	69.272.380,36

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	7.019.227,94	28.995.528,00	36.014.755,94	35.199.127,94
2	Spese In Conto Capitale	13.894.243,02	3.865.590,00	17.759.833,02	17.745.933,02
3	Spese per Incremento di Attività Finanziarie	-	-	-	-
4	Rimborso di Prestiti	126.205,81	289.798,00	416.003,81	416.003,81
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	-	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	488.734,75	3.922.515,00	4.411.249,75	4.411.249,75
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.528.411,52	37.073.431,00	58.601.842,52	57.772.314,52
	SALDO DI CASSA				11.500.065,84

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		12.463.465			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		29.520.916,00 0,00	30.355.137,30 0,00	30.286.692,36 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		28.995.528,00 0,00 826.621,00	29.855.840,30 0,00 875.189,00	29.846.292,36 0,00 831.212,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		289.798,00 0,00 0,00	302.397,00 0,00 0,00	264.810,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			235590,00	196900,00	175590,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			235590,00	196900,00	175590,00

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Si dà atto che l'Ente ha effettuato operazioni di rinegoziazione mutui nell'esercizio 2020, sul quale non risulta richiesto il parere allo scrivente organo di revisione.

Tale rinegoziazione è stata effettuata ai sensi della Circolare della CDP n. 1300, avente ad oggetto la "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni" e approvata con la deliberazione consiliare n. 15 del 26/05/2020.

Le risorse generate, non essendo vincolate, hanno finanziato il bilancio 2020.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui*
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.*

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

Comune di Alassio	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
	Protocollo N. 0034734/2020 del 14/12/2020
	Classifica 4.1

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti **entrate non ricorrenti**:

(Evidenziare l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Cap.	Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	Media 2016/2020
0101070	Imposte arretrate	522.567,02	1.157.621,22	1.083.672,54	1.237.535,76	569.599,00	914.199,11
0102070	Tasse arretrate	199.509,19	323.087,43	189.564,21	214.406,27	70.000,00	199.313,42
0301080	Multe correnti	300.615,06	300.000,00	330.706,72	366.087,74	225.000,00	304.481,90
0301085	Multe arretrate	149.277,00	210.000,00	190.510,32	140.003,58	150.000,00	167.958,18

Come evidenziato nel prospetto di calcolo sopra riportato, si ha la seguente situazione:

- Che risulta così riepilogata:

e nel titolo I risultano le seguenti **spese non ricorrenti**

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
Lodo arbitrale definitivo vertenza Grand Hotel (Cap. 1103116 – P.F. U.1.10.05.02.000)		46.568,10	515.264,68
Totale	0,00	46.568,10	515.264,68

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:*

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

Comune di Alassio	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020 Classifica 4.1	

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Comune di Alassio	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0034734/2020 del 14/12/2020	
Classifica 4.1	

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Atteso che l'art. 170 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*, poiché le previsioni di competenza e di cassa del bilancio vengono deliberate sulla base degli indirizzi strategici e operativi del DUP, si segnala l'approvazione da parte dell'Ente degli schemi del bilancio di previsione 2021/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 13.11.2020 e, solo successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 03.12.2020 l'approvazione dello schema di DUP 2021/2023.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 105 del 09/12/2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

N.B. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP al 31.7 viene presentata in Consiglio per la sola presa d'atto, non è necessario che l'organo di revisione esprima il proprio parere.

E	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0034734/2020 del 14/12/2020 Classifica 4.1
----------	--

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate

in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Il *Piano triennale di razionalizzazione delle spese 2020-2022* è stato adottato con la deliberazione consiliare n. n. 229 del 28/08/2020, non risulta ad oggi aggiornato per il periodo 2021-2023.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(Art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 322 del 03/12/2020.

Comune di Alassio	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020	
Classifica 4.1	

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,8%.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU E TARI

Il gettito stimato per l'IMU e Tari, è così composto:

IUC	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	17.497.261,00	17.600.000,00	17.652.800,00	17.670.400,00
TARI	5.080.341,00	5.837.875,00	5.837.816,00	5.837.827,00
Totale	22.577.602,00	23.437.875,00	23.490.616,00	23.508.227,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 5.837.875,00, considerando un incremento rispetto all'esercizio 2020, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base della previsione per centro di costo pervenuta dal competente Ufficio Ambiente.

La disciplina dell'applicazione del tributo verrà approvata sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Comunale come modificato da ultimo con deliberazioni consiliari n. 34 del 25/06/2020, n. 73 del 27/10/2020.

L'Ente **non ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1

della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il Comune ha istituito i seguenti tributi:

- **Canone Unico Patrimoniale** (art. 1 commi 816-845 L. n. 160 del 27 dicembre 2019 - Legge di bilancio 2020) prevede l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- **Imposta di soggiorno.**

Altri Tributi	Esercizio 2020 (asestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canone Unico Patrimoniale	320.618,00	395.000,00	395.060,00	395.080,00
ICP	55.000,00	0,00	0,00	0,00
CIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	190.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	265.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs. n.23/2011).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMPOSTE ARRETRATE	1.237.535,76	2.882,33	569.599,00	533.466,00	591.127,00	500.000,00
TASSE ARRETRATE	0,00	0,00	70.000,00	105.000,00	666.995,00	667.660,00
Totale	1.237.535,76	2.882,33	639.599,00	638.466,00	1.258.122,00	1.167.660,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	763.406,40	765.696,44	766.459,78

*accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e per trasformazioni alberghiere con relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2017 (rendiconto)	1.637.229,82	0,00	1.637.229,82
2018 (rendiconto)	1.705.966,53	0,00	1.705.966,53
2019 (rendiconto)	1.530.898,94	0,00	1.530.898,94
2020 (assestato)	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
2021 (Prev.)	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
2022 (Prev.)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2023 (Prev.)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

E' in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	250.000,00	351.050,00	351.400,00
sanzioni ex art.208 co 1 cds arretrati	150.000,00	150.450,00	150.600,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	400.000,00	501.500,00	502.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00

Con atto di Giunta n. 275 in data 22/10/2020 la somma di euro 250.000,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 24.000,00 alla previdenza ed assistenza integrativa del personale Polizia Municipale ai sensi dell'art. 17 CCNL 22/01/2004".

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 140.000,00;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 60.000,00.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di concessione impianti sportivi	72.000,00	72.216,00	72.228,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali (istituzionali)	169.638,00	170.146,91	170.316,55
Fitti attivi e canoni patrimoniali (commerciali)	149.745,00	150.194,24	150.343,98
TOTALE PROVENTI DEI BENI	391.383,00	392.557,15	392.888,53
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	9.433,94	9.433,94	9.462,24
Percentuale fondo (%)	2,41%	2,40%	2,41%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Previsione 2021		
	Entrate	Spese	% di copertura
Asilo nido	50.000,00	321.800,00	16%
Mense scolastiche	187.082,00	189.000,00	99%
Trasporto scolastico "scuolabus"	16.080,00	110.000,00	15%
Assistenza domiciliare	30.000,00	161.500,00	19%
Servizi estivi per minori "Campo Sole" "Estate Ragazzi"	34.000,00	160.000,00	21%
Centro Socio-ricreativo L'ISOLA CHE C'E'	3.015,00	14.000,00	22%
Totale	320.177,00	956.300,00	33%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023
Asilo nido	50.000,00	3.235,00	50.000,00	3.235,00	50.000,00	3.235,00
Assistenza domiciliare	3.015,00	157,99	3.024,05	158,46	3.027,06	158,62
TOTALE	53.015,00	3.392,99	53.024,05	3.393,46	53.027,06	3.393,62

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 33%.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	4.596.928,00	3.924.025,56	3.927.311,86
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	346.316,00	302.178,84	302.480,08
103	Acquisto di beni e servizi	11.763.036,00	11.350.107,70	11.348.113,41
104	Trasferimenti correnti	10.400.663,00	10.304.174,97	10.304.407,94
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	182.695,00	170.095,00	157.587,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.008,02	1.009,02
110	Altre spese correnti	1.704.890,00	3.804.250,21	3.805.383,05
Totale		28.995.528,00	29.855.840,30	29.846.292,36

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 201.082,14.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;*
- 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;*
- 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.*

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia 1 (uno).

La spesa indicata comprende l'importo di € 45.000,00 nell'esercizio 2021, di € 10.732,00 nell'esercizio 2022 e di € 10.265,71 nell'esercizio 2023 a titolo di rinnovi contrattuali.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

Art. 1 c. 198 L. n 266 del 23/12/2005 (L.F. 2006)	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	4.657.289,57	4.596.928,00	3.924.025,56	3.927.311,86
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	295.859,91	299.031,00	278.195,02	278.112,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: Macro 10 "Altre spese correnti" - Prev. Integrativa. Fondo Perseo Polizia Municipale (Art. 17 CCNL 22/01/2004 - Cap.1301150)	15.733,33	24.000,00	16.128,24	16.144,32
Altre spese: da specificare.....	25.159,08	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	4.766,75	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	4.998.808,64	4.919.959,00	4.218.348,82	4.221.568,18
(-) Componenti escluse (B)	411.959,14	344.248,36	285.316,81	284.930,07
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.586.849,50	4.575.710,64	3.933.032,01	3.936.638,11
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				
Componente FPV da 2020				
Detratto FPV		4.575.710,64	3.933.032,01	3.936.638,11

La previsione per l'anno 2021 al momento della redazione del presente parere è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013, che era pari a euro 4.586.849,50. Si evidenzia, tuttavia, che al momento della determinazione della componente FPV da 2020 che si ribalteranno le spese di personale sul bilancio 2021 per un ammontare pari tra i 200.000,00 e i 250.000,00 euro.

Con la L. 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dall'annualità **2020**, sono abrogati i seguenti limiti e vincoli di spesa:

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);

- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5
Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente **si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 1015 e 1017 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ma ha ritenuto, per ragioni prudenziali, di mantenere l'accantonamento del fondo della misura del 95%.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Comune di Alassio	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0034734/2020 del 14/12/2020	
Classifica 4.1	

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati a mezzo apposito software che seleziona di volta in volta il metodo più conveniente in relazione all'obbligo di accantonamento, scegliendo alternativamente tra le 3 seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

L'ente **si** è avvalso nel bilancio di previsione previsione 2021/2023, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X ()*

Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)*

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle

Comune di Alassio	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
	Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020
	Classifica 4.1

medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.524.915,00	763.406,40	763.406,40	0,00	11,70%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.096.319,00	18.653,73	63.213,73	44.560,00	5,77%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	1,39%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	8.621.234,00	795.960,13	840.520,13	44.560,00	9,75%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.621.234,00	782.060,13	826.620,13	44.560,00	10,85%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.000.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	1,39%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.314.504,75	765.696,44	765.696,44	0,00	10,47%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.232.760,24	18.741,48	109.492,50	90.751,02	8,88%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	1,39%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	9.547.264,99	798.337,92	889.088,94	90.751,02	9,31%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	8.547.264,99	784.437,92	875.188,94	90.751,02	10,24%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.000.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	1,39%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.250.974,66	766.459,78	766.459,78	0,00	10,57%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.235.543,64	18.751,32	64.751,32	46.000,00	5,24%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	1,39%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	9.486.518,30	799.111,10	845.111,10	46.000,00	8,91%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	8.486.518,30	785.211,10	831.211,10	46.000,00	9,79%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.000.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	1,39%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

- anno 2021 - euro 189.007,00 pari allo 0,65% delle spese correnti;
- anno 2022 - euro 138.424,340 pari allo 0,46% delle spese correnti;
- anno 2023 - euro 180.751,89 pari allo 0,61% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione prende atto dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

In particolare, sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

- Vertenza Fincos SRL: (Cap. 1103116 - P.Fin. U.1.10.05.02.000 - Spese per risarcimento danni)
- | | |
|---------------------------|----------------|
| Residuo Passivo anno 2018 | € 1.000.000,00 |
| Bilancio 2022 | € 2.407.200,00 |
| Bilancio 2023 | € 2.409.600,00 |

Tenuto conto dell'ammontare della missione 20 nel bilancio di previsione 2021/2023 ed in considerazione dell'intendimento del Settore Finanziario di far confluire il residuo passivo derivante dall'anno 2018 di Euro 1.000.000,00, da riaccertare nel Rendiconto 2020, nell'avanzo accantonato al fondo rischi per contenzioso, si rileva che dal prospetto provvisorio di determinazione dell'avanzo presunto relativo al rendiconto anno 2020 trasmesso al revisore risulta un accantonamento a fondo rischi e contenziosi di Euro 3.600.000,00 nel quale dovrebbe confluire anche l'ulteriore somma di Euro 1.000.000,00 all'esito del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2020 e così per un importo finale di Euro 4.600.000,00 a titolo di fondo rischi per contenzioso.

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso (Fincos)	0,00	2.407.200,00	2.409.600,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	45.000,00	10.732,45	10.265,71
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	45.000,00	2.417.932,45	2.419.865,71

Legenda tabella**a) accantonamenti per contenzioso**

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione dell'ultimo Rendiconto approvato:

	Rendiconto anno 2019
Fondo rischi contenzioso	2.600.000,00
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** nel corso dell'esercizio 2020:

- pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D.Lgs.33/2013;
- trasmesso alla Piattaforma elettronica entro il 30/05/2020 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2019 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Comune di Alassio	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020	
Classifica 4.1	

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

Si invita altresì l'Ente, all'esito dell'approvazione dei bilanci alla data del 31/12/2020 da parte delle società partecipate al 31/12/2020, di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, in caso di perdita delle stesse, le variazioni necessarie per l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un adeguato importo a copertura delle perdite eventualmente rilevate.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016) *(nel caso di enti che avevano individuato, entro il 31.12.2017, partecipazioni da dismettere)*

Atteso che il Comune non ha ancora provveduto a dismettere le seguenti partecipazioni che erano state individuate al 31/12/2017:

- Marina di Alassio;
- Acqua Azzurra Srl in liquidazione;
- Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione.

e tenuto conto che l'Ente sulla base della proposta di delibera n. 82 del 24/09/2020 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019" intende concludere entro il 31/12/2022 le procedure di liquidazione delle società Acqua Azzurra Srl in liquidazione e Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione, si raccomanda di monitorare le procedure in essere al fine di arrivare con sollecitudine alla dismissione delle partecipazioni suddette.

L'Ente ha provveduto, con Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 23/12/2019 e n. 77 del 27.10.2020, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

La partecipazione che risulta da dismettere entro il 31.12.2020 sono:

- partecipazione nella società Marina di Alassio Spa: tramite acquisto quota del 20% del CNAM con trasformazione della Marina di Alassio in una società 100% Comunale, con il regime dell'in-house providing; o tramite creazione di una nuova società 100% comunale SRL unipersonale e contestuale liquidazione -scioglimento volontario della Marina di Alassio spa ex art. 2484 C.C. e Art. 2, co. 2 e art. 17 dello Statuto Sociale.

L'esito della ricognizione effettuata con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 23/12/2019 è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data 27/02/2020;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 in data 27/02/2020.

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono dettagliate nella nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, nell'esercizio 2020, come segue:

- Partecipata S.C.A. S.R.L., con la deliberazione di consiglio n. 26 del 09/06/2020, all'oggetto *"SCA SRL - Piano previsionale e programmatico 2020-2021-2022 e Piano assunzione 2019/2020. Aggiornamento della C.C. n. 87 del 23/12/2019."*.
- Partecipata GE.SCO S.R.L., con Le seguenti deliberazioni:
 - Deliberazione di consiglio n. 25 del 09/06/2020, all'oggetto *"GESCO SRL. Piano occupazionale 2020/2022. Approvazione."*.
 - Deliberazione di consiglio n. 76 del 27/10/2020, all'oggetto *"GESCO SRL. Piano fabbisogno di personale 2020/2022. Aggiornamento della deliberazione C.C. n. 25 del 09/06/2020"*.

Comune di Alassio	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020	
Classifica 4.1	

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.630.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.865.590,00	1.466.900,00	1.445.590,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 235.590,00	- 196.900,00	- 175.590,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

N.B. I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

Per quanto disposto dal comma 963 della legge di bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del Mef e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del Mef-Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con Cdp, e l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	5.737.607,65	5.141.141,65	4.519.353,57	4.320.778,45	4.030.980,80	3.728.584,53
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	596.466,00	621.788,08	396.937,00	289.797,65	302.396,27	264.810,32
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (Rinegoziazione mutui)	0,00	0,00	198.361,88	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	5.141.141,65	4.519.353,57	4.320.778,45	4.030.980,80	3.728.584,53	3.463.774,21
Nr. Abitanti al 31/12	10.808	10.679	10.818	10.825	10.820	10.820
Debito medio per abitante	475,68%	423,20%	399,41%	372,38%	344,60%	320,13%

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oggetto/Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	251.283,79	252.702,36	225.674,00	182.688,67	170.090,05	157.582,04
Quota capitale	596.466,00	621.788,08	396.937,00	289.797,65	302.396,27	264.810,32
Totale fine anno	847.749,79	874.490,44	622.611,00	472.486,32	472.486,32	422.392,36

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi

è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Oggetto/Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	251.283,79	252.702,36	225.674,00	182.688,67	170.090,05	157.582,04
Entrate correnti	25.400.660,10	25.898.216,30	25.087.318,00	25.651.341,00	26.327.563,00	26.255.987,00
% su entrate correnti	0,99%	0,98%	0,90%	0,71%	0,65%	0,60%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si invita l'Ente ad adeguare il fondo rischi alle comunicazioni ricevute e alle verifiche effettuate relativamente alle passività potenziali probabili e a monitorare costantemente gli equilibri di bilancio.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i finanziamenti.

Si richiama quanto già indicato nella relazione: atteso che l'art. 170 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*, poiché le previsioni di competenza e di cassa del bilancio vengono deliberate sulla base degli indirizzi strategici e operativi del DUP, si segnala l'approvazione da parte dell'Ente degli schemi del bilancio di previsione 2021/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 13.11.2020 e, solo successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 03.12.2020 l'approvazione dello schema di DUP 2021/2023.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2021-2023, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Comune di Alassio	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020	
Classifica 4.1	

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto evidenziato, rilevato e proposto in analisi nei punti precedenti della presente Relazione ai quali si rimanda, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Esprime, pertanto, sulla proposta di bilancio di previsione 2021/2023 e sui documenti allegati

parere favorevole con riserva

alla prescrizione che in sede di approvazione del Rendiconto 2020 confluisca nel risultato di amministrazione, nella parte *accantonata* (lettera B) al fondo rischi per contenzioso, una somma non inferiore a quanto meglio riportato nella sezione B "fondi per spese potenziali" della presente relazione (integralmente richiamata per quanto qui non ulteriormente precisato ed indicato),

raccomandando all'Ente

di rideterminare il Fondo Pluriennale Vincolato prima dell'approvazione del Rendiconto 2020 e, in caso di eventuali variazioni sulle normative applicate nella redazione di tale documento, di apportare le modifiche necessarie.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fausto GUGLIELMI
(sottoscritto digitalmente)

E
Comune di Alassio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034734/2020 del 14/12/2020
Classifica 4.1